



COMUNE DI SILVANO PIETRA

PROVINCIA DI PAVIA




PIANO CIMITERIALE DEL CIMITERO CAPOLUOGO

IL SINDACO: ALESSANDRO PANIGAZZI

VICE SINDACO: GIANFRANCO BENSI

IL SEGRETARIO: BERNARDINO RUSPA

IL RUP: BERNARDINO RUSPA



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

RESPONSABILE TECNICO



Architettura - Ingegneria - Urbanistica
Geotecnica - Consulenza - Sicurezza

Via S. Ambrogio 21 - 27058 Voghera (PV)
Tel. +39 0265 270185

MASSIMILIANO BELLINZONI
e mail: m.bellinzi@metamorphosys.eu

PAOLO BATTEGAZZORE
e mail: p.battegazzore@metamorphosys.eu

COLLABORAZIONE PROGETTUABE:
PAOLO MARTIN CASTIGLIA



COORDINAMENTO



Sede Legale: Via Giulio Uberti, 6 20100 Milano

Sede operativa locale: Strada Oriola 4B,
27058 Voghera

e-mail: info@etica-italia.it

COORDINATORE: FABRIZIO ANGELENI

NOVEMBRE 2012

INDICE

1	TITOLO 1 – FINALITÀ DEL PIANO CIMITERIALE	2
	ART. 1 FINALITÀ	2
2	TITOLO 2 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	3
	ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE	3
3	TITOLO 3 – ELENCO DEGLI ELABORATI GRAFICI	4
	ART. 3 ELENCO ELABORATI.....	4
4	TITOLO 4 – DEFINIZIONI E NOMENCLATURE	5
	ART. 4 DEFINIZIONI	5
5	TITOLO 5 – ATTUAZIONE DEL PIANO CIMITERIALE	7
	ART. 5 INTERVENTI AMMESSI.....	7
	ART. 6 MANUTENZIONE ORDINARIA	8
	ART. 7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA.....	8
	ART. 8 RESTAURO SCIENTIFICO	9
	ART. 9 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO.....	10
	ART. 10 INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE	11
	ART. 11 ADEGUAMENTO NORMATIVO.....	11
	ART. 12 VINCOLI URBANISTICI ED AMBIENTALI	11
6	TITOLO 6 –ACCESSO AGLI OPERATORI PER LAVORI PRIVATI	12
	ART. 13 ACCESSO AGLI OPERATORI	12
7	TITOLO 7 – MODALITÀ DEI LAVORI E SOGGETTI ABILITATI AGLI INTERVENTI	13
	ART. 14 MODALITÀ DEI LAVORI.....	13
8	TITOLO 8 – RIMOZIONE DI MANUFATTI ED ORNAMENTI	15
	ART. 15 RIMOZIONE DELL'ESISTENTE	15
9	TITOLO 9 – INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE (MODALITÀ E MATERIALI DA COSTRUZIONE)	16
	ART. 16 GENERALITÀ	16
	ART. 17 OPERE PUBBLICHE: RECINTO CIMITERIALE.....	17
	ART. 18 OPERE PUBBLICHE: AREE A VERDE INTERNE ED ESTERNE.....	17
	ART. 19 OPERE PUBBLICHE: PERCORSI INTERNI	17
	ART. 20 OPERE PUBBLICHE: PERCORSI ESTERNI E AREE A PARCHEGGIO.....	18
	ART. 21 OPERE PUBBLICHE: NUOVI CORPI LOCULI COMUNALI	19
	ART. 22 OPERE PUBBLICHE: DEPOSITO MORTUARIO, SERVIZI IGIENICI, OSSARIO/CINERARIO COMUNE, DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI CIMITERIALI.....	20
	ART. 23 OPERE PUBBLICHE: ADEGUAMENTO ALLE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE.....	20
	ART. 24 OPERE PRIVATE: EDICOLE FUNERARIE GENTILIZIE	20
	ART. 25 OPERE PRIVATE: LAPIDI E MONUMENTI CIMITERIALI.....	21

1 TITOLO 1 – FINALITÀ DEL PIANO CIMITERIALE

ART. 1 FINALITÀ

Il Piano Cimiteriale (di seguito PC) del cimitero del Comune di Silvano Pietra, regola la gestione del sistema cimiteriale comunale. Esso persegue:

- a) la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio storico-documentario raccolto nel cimitero esistente;
- b) la tutela e conservazione delle strutture architettoniche di pregio storico-artistico del cimitero esistente;
- c) il mantenimento dei caratteri architettonico-linguistici e metaforici, nel suo insieme, dei singoli manufatti del cimitero esistente;
- d) l'integrazione con l'ambiente per i nuovi manufatti identificando idonei materiali e idonei tipi costruttivi finalizzati all'adeguatezza del tema progettuale nel rispetto del contesto;
- e) la regolamentazione degli interventi sulle pavimentazioni e sulla vegetazione per la riqualificazione ambientale sia degli spazi aperti interni al cimitero esistente e al nuovo completamento, sia degli spazi esterni purché in ambito di pertinenza;
- f) l'ottimizzazione nella gestione programmata delle sepolture;
- g) l'ottimizzazione delle sepolture a terra interamente riprogettate all'interno del cimitero esistente;
- h) il miglioramento della sicurezza e dell'accessibilità anche ai fini della conformità alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche previste dalla Legge 13/1989, D.M. 236/1989, D.P.R. 503/1996 e successive integrazioni.

2 TITOLO 2 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni contenute nelle presenti norme tecniche di attuazione riguardano il cimitero del Comune di Silvano Pietra.

Per quanto non disposto e regolato con la presente disciplina valgono le norme previste dagli strumenti urbanistici e di polizia mortuaria, qualora le stesse non siano state sostituite *ope legis* da successive disposizioni di legge statali o regionali.

Gli interventi su beni mobili ed immobili soggetti ai vincoli sono ammessi previa acquisizione dei nulla osta e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Le autorizzazioni ottenute avranno validità solo sul singolo bene oggetto di intervento, fermo restando quanto previsto per le altre parti del cimitero.

L'ufficio tecnico comunale è competente per la gestione tecnica del cimitero. Esso redige ed aggiorna un registro che documenta le opere d'arte meritevoli di attenzione, valorizzazione o tutela. Gli interventi su tali opere saranno sottoposte all'attenzione degli organi competenti.

Edificazioni e modificazioni sono ammesse nei limiti previsti dalle aree interne e di rispetto cimiteriali così come individuate nelle planimetrie di progetto del Piano cimiteriale comunale. Il carattere di ogni singolo manufatto in termini di linguaggio, metafora, identità e materiali dovrà essere univoco, con specifica attenzione alle aree soggette a completamento.

3 TITOLO 3 – ELENCO DEGLI ELABORATI GRAFICI

ART. 3 ELENCO ELABORATI

Il PC si compone dei seguenti elaborati grafici:

- Tavola ITF1 Inquadramento territoriale dello stato di fatto;
- Tavola ITP1 Inquadramento territoriale di progetto;

a) tavole di analisi e rilievo dello stato di fatto:

- Tavola FA1 Pianta dello stato di fatto;
- Tavola FA2 Pianta zonizzazione dello stato di fatto;

b) tavole di progetto:

- Tavola PA1 Pianta di progetto;
- Tavola PA2 Pianta zonizzazione di progetto;

4 TITOLO 4 – DEFINIZIONI E NOMENCLATURE

ART. 4 DEFINIZIONI

Gli usi esistenti o previsti all'interno della zona interessata dal PC sono individuati dalle seguenti definizioni.

Campo comune di inumazione: area adibita alle sepolture in fossa senza concessione;

Campo ad inumazione privata: area adibita alle sepolture in fossa con concessione privata;

Edicola funeraria gentilizia: struttura destinata alla tumulazione dei defunti di una o più famiglie, oppure rappresentanti di un ente o di una confraternita;

Cinerario: luogo confinato di conservazione di ceneri;

Cippo numerato: manufatto indicante la posizione numerica del seppellimento;

Monumento: opera scultorea fuori terra, con funzione commemorativa, priva di inumazione o tumulazione connessa;

Colombario: struttura o costruzione a nicchia fuori terra, utilizzata per la conservazione di feretri, urne cinerarie, cassette resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, articolata in quadri;

Fossa: buca scavata nel terreno, di adeguate dimensioni, ove inumare;

Loculo: vano di adeguate dimensioni nel quale viene collocato un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore biodegradabile per l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in funzione della capacità;

Loculo areato: loculo realizzato con soluzioni tecniche o costruttive tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere;

Nicchia cineraria: loculo destinato esclusivamente a contenere urna/e cineraria/e in relazione alla capienza;

Ossarietto: loculo destinato esclusivamente a contenere cassetta/e di resti ossei e/o urna/e cineraria/e in relazione alla capienza, di seguito identificato con il termine "Ossario";

Ossario comune/cinerario: luogo confinato sottratto alla vista ed accessibile per la conservazione di resti ossei e spargimento ceneri;

Giardino delle Rimembranze: area verde interna al recinto cimiteriale, ove spargere le ceneri;

Feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;

Tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia cineraria e ossarietto;

Urna cineraria: contenitore di ceneri.

5 TITOLO 5 – ATTUAZIONE DEL PIANO CIMITERIALE

ART. 5 INTERVENTI AMMESSI

Il PC ha tra i suoi scopi principali la conservazione del patrimonio storico-architettonico e artistico esistente all'interno e la riqualificazione generale del cimitero anche attraverso interventi costruttivi, pertanto esso disciplina gli interventi edilizi ammessi sui manufatti esistenti e garantisce la possibilità di effettuare manutenzione ordinaria e straordinaria, favorendo l'adeguamento alle normative esistenti per agevolare il mantenimento dell'uso originario della struttura monumentale e delle microarchitetture esistenti al suo interno.

Al fine di garantire la massima efficienza funeraria della struttura sono consentiti interventi edilizi e precisamente:

- a) "manutenzione ordinaria";
- b) "manutenzione straordinaria";
- c) "restauro scientifico";
- d) "restauro e risanamento conservativo";
- e) "nuova costruzione";
- f) "adeguamento normativo";
- g) Interventi su lapidi e monumenti cimiteriali.

I predetti interventi sono consentiti, ai soggetti che ne abbiano titoli, sulle unità e i settori individuati, secondo le indicazioni delle presenti norme nel rispetto di quanto ammesso per le categorie individuate nelle tavole allegate al presente piano.

ART. 6 MANUTENZIONE ORDINARIA

Sono lavori di manutenzione ordinaria le opere come definite nel DPR 380/2001 e nella Legge Regionale n.12 del 2005. In particolare, in ambito cimiteriale, si considerano come tali gli interventi di:

- a) ripristino e riparazione parziale di pavimenti, intonaci, tinteggi, rivestimenti, opere in ferro;
- b) impermeabilizzazione parziale delle coperture;
- c) riparazione e integrazione delle lattonerie esistenti;
- d) integrazioni e riparazioni dell'impianto elettrico;
- e) riparazione e sostituzione di lapidi e arredi funerari esistenti (iscrizioni, portafoto, portafiori, luci votive)
- f) pulitura eccezionale delle superfici lapidee e marmoree degli elementi ornamentali;
- g) operazioni ricorrenti di pulizia;
- h) potatura di alberi, siepi e altri arbusti.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono eseguiti dagli aventi titolo sui manufatti riprendendo materiali, lavorazioni, forme e colori dell'esistente, secondo le prescrizioni di Settore.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sui manufatti devono essere condotti in modo conforme alle presenti norme, in caso contrario sarà imposto il ripristino a carico del concessionario.

ART. 7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Sono lavori di manutenzione straordinaria le opere come definite nel DPR 380/2001 e nella Legge Regionale n.12 del 2005. In particolare, in ambito cimiteriale, si considerano come tali gli interventi di:

- a) il tinteggio dei manufatti non soggetti a tutela;
- b) il rifacimento totale di coperture intonaci, rivestimenti verticali, cornici, pavimenti dei manufatti non soggetti a tutela;
- c) il consolidamento strutturale;

- d) il ripristino, l'integrazione e la sostituzione parziale di elementi ornamentali;
- e) la sostituzione di serramenti;
- f) la realizzazione, integrazione e messa a norma di impianti tecnologici;
- g) gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche;
- h) la posa di corpi illuminanti e segnaletica;
- i) il taglio, la piantumazione e la sostituzione di alberi, siepi, e arbusti;
- l) la posa o realizzazione di vasche fioriera prefabbricate o in opera;
- m) il rifacimento delle pavimentazioni dei percorsi e il loro arredo;
- n) inserimento di nuovi arredi funebri.

Gli interventi sui settori e sulle unità di pertinenza pubblica sono eseguiti dagli aventi titolo nel rispetto di materiali, colori, lavorazioni e forme esistenti.

Gli interventi di iniziativa privata sono eseguibili previa acquisizione dei necessari titoli abilitativi. Per interventi su unità soggette a tutela è richiesto il rilascio preventivo di parere favorevole da parte delle autorità competenti.

ART. 8 RESTAURO SCIENTIFICO

Sono lavori di restauro scientifico le opere come definite nel DPR 380/2001, nella Legge Regionale n.12 del 2005 e nel Dlgs n. 42 del 2004. Gli interventi sulle strutture e sugli elementi di finitura degli edifici e dei monumenti funebri soggetti a tutela per i caratteri architettonici o artistici di particolare pregio, che esulano dalla manutenzione ordinaria e straordinaria. Tali interventi comprendono:

- a) il consolidamento strutturale delle murature, delle volte e delle coperture;
- b) la rimozione delle superfetazioni;
- c) il rifacimento delle coperture;
- d) il ripristino dell'immagine originaria o delle finiture di superficie;
- e) il ripristino e l'integrazione degli elementi ornamentali;
- f) la sostituzione e il rifacimento filologico degli elementi e delle parti mancanti o non recuperabili.

Gli interventi sui settori e sulle unità di pertinenza pubblica sono eseguiti dagli aventi titolo nel rispetto di materiali, colori, lavorazioni e forme esistenti e nel rispetto del vincolo ambientale.

Gli interventi di iniziativa privata sono eseguibili previa acquisizione dei necessari titoli abilitativi. Per interventi su unità soggette a tutela è richiesto il rilascio preventivo di parere favorevole da parte delle autorità competenti.

ART. 9 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

Sono lavori di restauro e risanamento conservativo le opere come definite nel DPR 380/2001 e nella Legge Regionale n.12 del 2005. In particolare, in ambito cimiteriale, si considerano come tali gli interventi di:

- a) il consolidamento e il ripristino strutturale;
- b) la rimozione delle superfetazioni;
- c) il rifacimento delle coperture, con i materiali originali;
- d) il ripristino dell'immagine originaria o di sedimentazione storica delle finiture di superficie;
- e) la sostituzione e il rifacimento filologico degli elementi e delle parti mancanti o non recuperabili.

Non è consentito alterare la forma del manufatto, i materiali di rivestimento, le finiture esterne e il disegno dell'ornamento.

Gli interventi sui settori e sulle unità di pertinenza pubblica sono eseguiti dagli aventi titolo nel rispetto di materiali, colori, lavorazioni e forme esistenti e nel rispetto del vincolo ambientale.

Gli interventi di iniziativa privata sono eseguibili previa acquisizione dei necessari titoli abilitativi. Per interventi su unità soggette a tutela è richiesto il rilascio preventivo di parere favorevole da parte delle autorità competenti.

ART. 10 INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE

Sono interventi di nuova costruzione le opere come definite nel DPR 380/2001, nella Legge Regionale n.12 del 2005 e/o nel Dlgs 163/2006. In ambito cimiteriale, gli interventi di nuova costruzione possono essere di iniziativa pubblica o privata e riguardano:

- a) aree di completamento cimiteriale e infrastrutturale di iniziativa pubblica;
- b) edifici funerari, edifici per servizi e/o piccoli edifici-aree per il culto di iniziativa pubblica;
- c) realizzazione di Giardini delle Rimembranze di iniziativa pubblica;
- d) realizzazione di spazi per il Commiato di iniziativa pubblica;
- e) manufatti per tumulazione di iniziativa privata (edicole e tombe);

Gli interventi di nuova costruzione devono essere progettati da professionisti abilitati all'intervento in zone di particolare pregio o vincolo ambientale e richiedono la presentazione di elaborati che visualizzino l'inserimento ambientale del progetto.

ART. 11 ADEGUAMENTO NORMATIVO

Gli interventi di ripristino tipologico e adeguamento normativo sono di competenza del Comune e dei privati. Tali interventi devono essere eseguiti con materiali uguali a quelli originali e congrui alla qualità ambientale delle parti monumentali, recuperando per quanto possibile gli elementi originali.

ART. 12 VINCOLI URBANISTICI ED AMBIENTALI

I vincoli urbanistici ed ambientali presenti sul territorio in prossimità del cimitero sono:

- a) l'elettrodotto;
- b) l'autostrada A7;
- c) la strada comunale.

Per quanto riguarda l'elettrodotto si dovranno verificare le fasce di rispetto ai sensi del D.M. 29/05/2008 e i limiti del campo magnetico ai sensi del D.P.C.M. 08/07/2003, per una migliore comprensione si rimanda alla Tavola ITP1 "Inquadramento territoriale di progetto".

Per quanto riguarda l'autostrada si rimanda alla consultazione dei documenti relativi alle deroghe tra la società Autostrade ed il comune di Silvano Pietra.

Per quanto riguarda la strada comunale si rimanda alla Tavola ITP1 "Inquadramento territoriale di progetto" per la consultazione della fascia di rispetto e le prescrizioni del presente piano.

6 TITOLO 6 –ACCESSO AGLI OPERATORI PER LAVORI PRIVATI

ART. 13 ACCESSO AGLI OPERATORI –

L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori è fissato dal Sindaco entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività. È comunque vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno dei cimiteri, senza specifica autorizzazione dell'ufficio competente, nelle giornate comprese fra il 29 ottobre ed il 4 novembre. I lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati entro il 28 ottobre di ogni anno.

Fermo l'obbligo di dotarsi delle preventive autorizzazioni previste dalla normativa vigente, gli interessati all'esecuzione di opere all'interno dei cimiteri devono rivolgersi ad imprenditori privati liberamente scelti, i quali devono tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

È ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali ed alle operazioni cimiteriali purché questi sostino all'interno del cimitero esclusivamente per il tempo necessario all'esecuzione a regola d'arte delle operazioni. I mezzi di cui al presente comma devono essere dotati di quegli accorgimenti necessari a non recare nocumento alle strutture cimiteriali. La movimentazione dei mezzi deve avvenire a passo d'uomo e l'utilizzo deve essere diligente e cauto.

Sono ammesse ad eseguire lavori nei cimiteri comunali le imprese regolarmente iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, all'INPS, all'INAIL e che attestino l'avvenuta stipula di polizza assicurativa relativa ai danni arrecati a terzi durante lo svolgimento dei lavori ed i cui massimali vengono fissati periodicamente dalla giunta comunale.

7 TITOLO 7 – MODALITÀ DEI LAVORI E SOGGETTI ABILITATI AGLI INTERVENTI

ART. 14 MODALITÀ DEI LAVORI

I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o cose. Essi devono evitare, quando possibile, lavorazione di manufatti internamente all'area cimiteriale, spargimento di materiali e quanto altro rechi danno all'aspetto di opere e lapidi esistenti. I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal competente ufficio tecnico.

All'interno del sistema cimiteriale, possono intervenire, limitatamente agli ambiti diversi i seguenti soggetti:

- a) Comune, ovvero Gestore se e in quanto delegato;
- b) Privato concessionario;

Esclusivamente al Comune, sono attribuiti gli interventi di iniziativa pubblica sulle parti collettive del Cimitero esistente e sulle nuove edificazioni e precisamente:

- la pianificazione di interventi di consolidamento statico-sismico murario e restauro sulle parti comuni del cimitero esistente;
- la realizzazione per stralci di piani di manutenzione straordinaria e di adeguamento impiantistico eseguiti secondo progetti rivolti agli interi settori e alle aree esterne, percorsi, aree verdi e arredi, ingressi e recinzioni, servizi e le parti comuni degli edifici per le sepolture collettive.

Al Privato cittadino sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria limitatamente alle unità riferite a manufatti di sepoltura o commemorazione in concessione.

Gli interventi edilizi di competenza del Comune devono essere programmati, anche per stralci, attraverso progetti unitari di settore e nel rispetto dei disposti di cui al Titolo II e IX.

Nel caso di violazioni delle disposizioni della presente normativa, da parte dei soggetti (imprese) ammessi ad eseguire lavori nei cimiteri gli stessi vengono contestati per iscritto dal responsabile dell'ufficio comunale competente il quale invita alla regolarizzazione. Alla

seconda contestazione successiva nell'arco di dodici mesi il responsabile dell'ufficio può irrogare la sanzione della estromissione dell'impresa da tutti i cimiteri del comune per un periodo massimo di tre mesi.

I cippi numerati identificativi delle sepolture unitamente al momento in cui vengono posati monumenti funebri o lapidi o vengono svolti lavori manutentivi, devono essere rimossi dal posatore con la massima cura e riposizionati al termine dei lavori.

Nei sei mesi successivi all'inumazione in campo comune è vietata la posa di qualsiasi manufatto sull'area del seppellimento ad eccezione di cornici di contenimento, in materiale idoneo, lungo il perimetro del seppellimento stesso. In capo al seppellimento è possibile apporre un cippo provvisorio con il nominativo del defunto. L'area del seppellimento deve essere mantenuta in ordine a cura e spese degli interessati.

Il prelievo dai cimiteri di lapidi e altri ornamenti fissi avviene a spese e cura dei richiedenti e deve essere autorizzato dall'ufficio comunale competente. L'autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale cimiteriale.

Nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l'allineamento con quelle già esistenti, rispettando le eventuali disposizioni impartite dall'ufficio.

Nel caso gli uffici comunali competenti comunichino la necessità di adeguamenti verso difformità ed irregolarità nella posa in opera di manufatti, gli interessati devono provvedere all'adeguamento, salvo cause di forze maggiore, in un tempo non superiore a dieci giorni. Scaduto inutilmente il termine prescritto le lapidi sono rimosse senza alcun altro preavviso da parte del Comune e provvisoriamente depositate in luogo idoneo. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni arrecati ai manufatti durante l'operazione di rimozione coatta. Le lapidi sono tenute a disposizione degli interessati per un periodo di sei mesi, trascorso il quale sono avviate alla demolizione.

Nella costruzione di tombe di famiglia l'esecutore deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato ed è vietata l'occupazione di spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento di materiali in altro spazio. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve risultare riordinato e libero.

8 TITOLO 8 – RIMOZIONE DI MANUFATTI ED ORNAMENTI

ART. 15 RIMOZIONE DELL'ESISTENTE

Previa diffida diretta agli interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale, sono rimossi d'ufficio i monumenti e le lapidi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto tale da renderle non confacenti o non conformi allo scopo per il quale vennero collocate. Senza obbligo di nessun avviso sono ritirati o rimossi d'ufficio dalle tombe tutti gli oggetti che si estendano fuori dagli spazi di competenza o che, in qualunque forma, non si addicano al decoro del cimitero.

Gli ornamenti di fiori e piante devono essere adeguatamente curati dagli interessati e devono essere tolti non appena avvizziti.

Il diritto alla permanenza di un monumento funebre, di una lapide o di una targa sulla sepoltura del proprio defunto decade automaticamente con la dichiarazione di termine della rotazione ordinaria, se in campo comune, o con la scadenza per qualsiasi motivo della concessione della sepoltura privata.

Ogni manufatto, ad eccezione dei ritratti, di cui non è fatta richiesta esplicita di prelievo da parte dei concessionari o chi per essi, entro le date contenute nelle lettere di avviso delle esumazioni ordinarie o della scadenza della concessione, entrano a tutti gli effetti e senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo nella disponibilità del Comune.

Gli oggetti non aventi valore artistico e non altrimenti riutilizzabili sono avviati alla demolizione e allo smaltimento. Gli oggetti che possono presentare pregio artistico e storico sono depositati in luogo idoneo; l'ufficio presenta periodicamente alla Giunta comunale l'elenco di tali oggetti con proposte circa la loro destinazione. Le fotografie e altri ricordi strettamente personali collocati sulla sepoltura, sono conservati per un periodo di sei mesi entro il quale la famiglia può ritirarli.

L'ufficio può disporre o concedere su richiesta che sia conservato il monumento o la lapide di una sepoltura privata scaduta se non prelevata dai concessionari. Il nuovo concessionario è impegnato a conservare dette opere modificando unicamente le iscrizioni e le epigrafi.

9 TITOLO 9 – INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE (MODALITÀ E MATERIALI DA COSTRUZIONE)

ART. 16 GENERALITÀ

Il completamento cimiteriale dovrà essere redatto principalmente ai sensi del Dlgs 163/2006 e s.m.i., subordinato dal Dlgs 42/2004 per le aree soggette a vincolo e tutela ambientale e da tutte le norme di settore di volta in volta interessate (normative nazionali o internazionali, se necessario, di comprovata validità in materia strutturale e antisismica, in materia di indagine sui terreni, in materia impiantistica, in materia di sicurezza, ecc....).

Il progetto sarà a carico dell'amministrazione comunale previo incarico a progettista abilitato.

La costruzione di tutte le partizioni di carattere pubblico interverranno nell'iter procedurale, nelle varie fasi, di cui è composto il progetto di un'opera pubblica. Si ritengono partizioni pubbliche, nel progetto di completamento, tutte le opere necessarie alla realizzazione dei seguenti lavori:

- a) Nuovi ed eventuali recinti cimiteriali;
- b) nuove aree a verde interne ed esterne;
- c) nuovi percorsi interni ed esterni;
- d) nuovi portici interno adibiti a copertura degli spazi pubblici;
- e) nuovi corpi loculi comunali;
- f) nuove sistemazioni dei corpi relativi ai servizi (Deposito Mortuario e servizi igienici);
- g) adeguamento di tutte le parti comuni e interessate nel cimitero esistente;
- h) nuovi parcheggi esterni;
- i) arredo urbano;
- j) adeguamento delle dotazioni impiantistiche esistenti e nuove dotazioni impiantistiche (reti idriche, fognarie, elettriche, ecc..);
- k) tutte le opere di corredo necessarie alla sistemazione dell'esistente e alla realizzazione del nuovo completamento così come definito negli elaborati grafici del PC allegati alle presenti NTA.

Si ritengono partizioni private, nel progetto di completamento, tutte le opere necessarie alla realizzazione dei seguenti lavori:

- a) Nuove edicole gentilizie;
- b) Lapi e monumenti cimiteriali.

ART. 17 OPERE PUBBLICHE: RECINTO CIMITERIALE

Interventi sul recinto cimiteriale, dovranno essere realizzati in modo tale da integrarsi con l'ambiente circostante e il rispettivo paesaggio.

I materiali ammessi per la realizzazione di eventuale rivestimento del paramento murario di recinzione sono l'intonaco tinteggiato con colorazioni chiare tipiche del contesto naturale circostante (es. terra di siena, ecc..) oppure è consentito il bianco.

Le colorazioni così come tutto l'eventuale intervento sul recinto, in ogni caso, dovranno essere approvate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, oltre alle commissioni tecniche comunali di settore.

È fatto obbligo adempiere alle normative tecniche strutturali in materia antisismica.

ART. 18 OPERE PUBBLICHE: AREE A VERDE INTERNE ED ESTERNE

Nell'area soggetta a completamento è obbligatorio prevedere una superficie minima interna di aree a verde pubblico così come calcolato negli appositi rilievi delle tavole di progetto (compreso il Giardino delle Rimembranze) attrezzato con idoneo arredo urbano d'ambito cimiteriale (ved. tavole grafiche allegate). È consentita la piantumazione di arbusti sempreverdi tipo "Cipresso – Cupressus della famiglia delle Cupressaceae" purché questi non oltrepassino l'altezza, in età adulta, di 3 – 5 m.

Al di fuori del recinto cimiteriale le aree a verde esistente saranno oggetto di risistemazione e di manutenzione così come previsto negli allegati grafici al PC.

È consentita la piantumazione a ridosso dei nuovi parcheggi di arbusti sempreverdi tipo "Cipresso – Cupressus della famiglia delle Cupressaceae" purché questi non oltrepassino l'altezza, in età adulta, di 3 – 5 m.

ART. 19 OPERE PUBBLICHE: PERCORSI INTERNI

La sistemazione dei percorsi interni del cimitero esistente e la realizzazione dei nuovi percorsi nell'area destinata a completamento dovranno prevedere idonee dimensioni e

pendenze in accordo con le normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (Legge 13/1989, D.M. 236/1989, D.P.R. 503/1996 e successive integrazioni). In linea generale è possibile far riferimento ai tracciati e alle rispettive dimensioni degli elaborati grafici di progetto allegati al PC. Non sono consentite misure inferiori a quelle pianificate nel suddetto PC.

Le pavimentazioni da impiegare sia nel ripristino del cimitero esistente sia nel nuovo completamento dovranno essere di tipo antisdrucchiolevole e dovranno presentare caratteri, dimensioni e colorazioni tali da integrarsi con l'ambiente (es. porfido tipo "Paver Sanpietrino", granito grigio, o comunque pietra di colore grigio-bruno).

È consentita la posa a correre con l'ausilio di fasce di bordo e cordoli di contenimento in cemento armato a vista gettato in opera o in alternativa cordoli in pietra grigia a spacco o granito grigio.

Non è consentita la posa tipo "Opus incertum" e colorazioni differenti da quelle indicate.

Le colorazioni così come tutto il disegno della pavimentazione ivi compresi i materiali, in ogni caso, dovranno essere approvate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio oltre agli Enti Sovraordinati in materia sanitaria e/o ambientale (es. ASL e ARPA), oltre alle commissioni tecniche comunali di settore.

ART. 20 OPERE PUBBLICHE: PERCORSI ESTERNI E AREE A PARCHEGGIO

La sistemazione dei percorsi esterni e le relative aree a parcheggio dovranno essere pianificate per una superficie minima così come previsto nelle tavole allegate al PC.

In relazione alle esigenze dell'amministrazione comunale è consentito modificare, spostare o ampliare i tracciati previsti nelle tavole grafiche allegate previa variante al PC.

È consentito impiegare, per le aree adibite a parcheggio, pavimentazioni drenanti in autobloccanti grigliati di colorazione e materiali idonei all'integrazione paesaggistica.

È consentito impiegare, per i soli percorsi veicolari esterni (si veda il tracciato nelle tavole allegate al PC), pavimentazioni in asfalto drenante purché questi prevedano una colorazione che si integri con l'ambiente. È consentito in alternativa impiegare masselli autobloccanti carrabili drenanti di tipo "Paver – Drenapav o Drenaparking" di colorazione idonea all'integrazione ambientale.

In ogni caso tutte le colorazioni e tutti i materiali impiegati per l'area esterna, dovranno essere approvate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio oltre

agli altri Enti Sovraordinati in materia di accessibilità e di abbattimento delle barriere architettoniche, oltre alle commissioni tecniche comunali di settore.

ART. 21 OPERE PUBBLICHE: NUOVI CORPI LOCULI COMUNALI

Il nuovi Corpi Loculi comunali, relativi all'area di completamento, ivi comprese le edicole gentilizie, dovranno avere dimensioni e predisposizioni idonee a contenere le rispettive funzioni così come previsto nelle tavole grafiche allegate al PC.

I materiali da costruzione consentiti sono il cemento armato o altresì la muratura portante intonacata, purché questa presenti la stessa colorazione univoca per tutto l'intervento recinto compreso.

Per quanto riguarda la struttura dei loculi questa potrà essere in cemento armato gettato in opera o in cemento armato prefabbricato purché le dimensioni siano adeguate a quanto previsto dal R.R.L. 06/04 ed allegati.

I materiali lapidei consentiti per il rivestimento dei loculi saranno definiti a cura del competente ufficio tecnico. È consentito l'impiego di fasce di chiusura tra le lastre impiegate per la tamponatura dei loculi, dello stesso materiale oppure di materiale lapideo di altra provenienza purché la colorazione rimanga in sintonia con le lastre.

Per quanto riguarda la struttura di copertura la stessa potrà essere realizzata in lastre grecate metalliche, in rame o similari, posati in modo inclinato per consentire la formazione delle falde. Le colorazioni consentite saranno prevalentemente identiche a quelle già adottate nel contesto esistente o in alternativa grigie.

In ogni caso tutte le colorazioni e tutti i materiali, dovranno essere approvate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio oltre alle commissioni tecniche comunali di settore.

È fatto obbligo adempiere alle normative tecniche strutturali in materia antisismica.

È fatto obbligo, una volta stabilita la forma, la modalità costruttiva architettonica - strutturale e la scelta dei materiali realizzare tutti i corpi loculi identici e con gli stessi caratteri.

È fatto obbligo adempiere alle normative tecniche strutturali in materia antisismica.

ART. 22 OPERE PUBBLICHE: DEPOSITO MORTUARIO, SERVIZI IGIENICI, OSSARIO/CINERARIO COMUNE, DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI CIMITERIALI

I locali adibiti a Deposito mortuario, servizi igienici, ossario/cinerario comune, deposito mortuario rifiuti cimiteriali, dovranno avere dimensioni e predisposizioni idonee a contenere le rispettive funzioni. Qualora tali dotazioni siano esistenti si deve intervenire per migliorarne la funzionalità.

In particolare i servizi igienici saranno unici e saranno idonei ai diversamente abili in relazione alle normative nazionali in materia sanitaria e in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

ART. 23 OPERE PUBBLICHE: ADEGUAMENTO ALLE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE

Nell'area di completamento ogni realizzazione di carattere pubblico dovrà contenere idonei elementi tecnici – impiantistici commisurati alle varie funzioni.

Per i percorsi pedonali interni aperti e per le coperture i sistemi consentiti per la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane sono la sub irrigazione concepita con tubi e materiali di riempimento drenanti previo collegamento a pozzetti a caditoia, opportunamente dimensionati, chiusi sul fondo o aperti o eventualmente è consentito l'allaccio in fognatura qualora esista. È consentito anche l'impiego di un sistema di raccolta più complesso attraverso vasche di accumulo e smaltimento attraverso sub irrigazione.

Per i servizi igienici si utilizzerà lo scarico esistente purché questo sia a norma di legge.

In ogni caso il sistema di smaltimento delle acque sia piovane sia reflue dovrà essere progettato ai sensi di tutte le leggi in materia sanitaria, inoltre dovrà essere approvato dai rispettivi Enti Sovraordinati (es. ASL e ARPA) oltre che dalle commissioni tecniche comunali di settore.

ART. 24 OPERE PRIVATE: EDICOLE FUNERARIE GENTILIZIE

Qualora fosse il privato a realizzare le edicole gentilizie la costruzione dovrà iniziarsi entro i termini di validità dell'autorizzazione comunale.

I progetti di edificazione che prevedono l'adozione di loculi per feretri, urne cinerarie e urne ossario dovranno prevedere dimensioni dei corpi loculi, adeguate a quanto previsto dal R.R.L. 06/04 ed allegati.

Le domande per l'edificazione di edicole funebri devono essere redatte su carta legale a firma del concessionario. La domanda predetta dovrà essere accompagnata da dettagliata relazione descrittiva dell'opera e dei suoi componenti materiali con relative tavole grafiche di progetto in scala non inferiore a 1:50. Gli elaborati grafici dovranno riportare la firma del progettista, del direttore dei lavori e dell'esecutore. Per opere ritenute di particolare importanza decorativa, il Comune potrà richiedere integrazioni documentali. Nell'atto di approvazione verrà definito il numero di salme che potranno essere accolte nella struttura oggetto di realizzazione. Non si possono effettuare modifiche al progetto approvato senza l'approvazione da parte del Comune.

È fatto obbligo seguire tutte le linee guida, le modalità impiegate per la costruzione dei corpi loculi comunali ivi comprese le strutture, le finiture architettoniche, i materiali da costruzione e le rispettive colorazioni (si vedano le specifiche dei corpi loculi comunali).

È fatto obbligo, una volta stabilita la forma, la modalità costruttiva architettonica - strutturale e la scelta dei materiali per i corpi loculi comunali realizzare tutte le edicole private identiche e con gli stessi caratteri.

È consentito personalizzare, all'interno, le edicole con piccoli simboli religiosi purché rimovibili o comunque sostituibili, gli stessi saranno soggetti ad approvazione degli organi competenti.

In ogni caso i progetti delle edicole private, dovranno essere approvati dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio oltre agli altri Enti Sovraordinati in materia di accessibilità, di abbattimento delle barriere architettoniche e in materia sanitaria, oltre alle commissioni tecniche comunali di settore.

È fatto obbligo adempiere alle normative tecniche strutturali in materia antisismica.

ART. 25 OPERE PRIVATE: LAPIDI E MONUMENTI CIMITERIALI

La posa, sulle sepolture all'interno dei cimiteri, di lapidi, targhe, epigrafi o monumenti funebri che rispettino le norme e le caratteristiche standard prescritte dal presente Regolamento non è soggetta né a concessione né ad autorizzazione comunale ma a semplice comunicazione.

Nei casi di posa di lapidi, targhe, etc. che non rispettino le norme e le caratteristiche standard, i soggetti interessati o l'impresa da loro incaricata presentano comunicazione scritta in duplice copia di inizio lavori all'ufficio comunale competente. La comunicazione deve essere accompagnata da una relazione che descriva le opere da compiersi e

dimostri il rispetto delle caratteristiche regolamentari. La relazione deve essere integrata da un disegno in scala delle opere da eseguirsi. La relazione e il disegno anzidetti non necessitano della firma di professionista abilitato.

I lavori di posa di lapidi, targhe, etc. che non rispettano le norme e le caratteristiche standard previste dalle presenti N.T.A. possono essere avviati alla scadenza del decimo giorno successivo alla presentazione della comunicazione, salvo che l'ufficio competente entro tale termine non richieda le variazioni necessarie per riportare le opere da compiersi entro i limiti regolamentari o ne comunichi la regolarità.

Durante l'esecuzione dei lavori il personale a ciò incaricato deve essere in possesso della copia della comunicazione presentata all'ufficio. La copia della comunicazione deve essere mostrata al personale delegato al controllo a semplice richiesta.

Nel caso in cui l'ufficio competente accerti la necessità di autorizzazioni ai sensi della normativa urbanistica o edilizia, lo stesso lo comunicherà al richiedente entro dieci giorni dalla presentazione della comunicazione.

Il Sindaco può concedere a enti, associazioni o comitati che ne facciano richiesta, l'apposizione di iscrizioni a ricordo di cittadini ritenuti meritevoli.

Ogni manufatto, sia esso un monumento per inumazione o una lapide per tumulazione, posto sulla sepoltura di un defunto deve riportare, inciso in modo chiaro e con modalità durature e non facilmente alterabili il nome, il cognome, data di nascita e di morte del defunto, salvo espressa volontà contraria del defunto. Per la realizzazione dei manufatti sono consentiti materiali lapidei tradizionali, adeguati all'ambiente cimiteriale e comunque non vietati dall'ufficio competente. Le epigrafi devono essere formulate nel rispetto della dignità del luogo.

I monumenti, nel complesso delle parti costituenti di pietra tombale, stele funebri, statue da porre nei campi ad inumazione devono osservare le seguenti misure:

a) Inumazione privata a rotazione decennale: lunghezza = cm. 150, larghezza = cm. 60, altezza = cm. 100. La pietra tombale deve lasciare uno spazio scoperto atto a favorire l'azione degli agenti atmosferici pari ad almeno a 0,60 metri quadrati.

b) Inumazione sepolture private per 1 posto salma: lunghezza cm.180, larghezza cm. 80. Nel caso inumazioni in concessione privata l'ufficio tecnico comunale può autorizzare, previa apposita domanda corredata di informazioni circa le dimensioni del manufatto, la posa di monumenti funebri aventi dimensioni rispettose dell'allineamento dei viali e degli spazi interfossa.

I monumenti devono sempre rispettare in larghezza ed in altezza la misura dell'eventuale muretto di sostegno apposto per il loro sostegno. La misura dei monumenti per sepolture private ad inumazione non presenta limiti in altezza, tuttavia l'ufficio tecnico comunale può prescrivere particolari misure per garantirne il mantenimento statico.

La lunghezza dei monumenti deve sempre rispettare l'allineamento dato ai viali e alle sepolture preesistenti, salvo se diversamente disposto dal competente ufficio tecnico per esigenze gestionali.

A fini estetici, a corredo del monumento su inumazioni private, può essere posizionato un cordolo a cornice di dimensioni regolari, in materiale lapideo, a filo del piano di campagna ed eccedente di 5 centimetri le dimensioni perimetrali del monumento.

È permessa la coltivazione di fiori e piante sulle sepolture in terra sia comuni che private, purché piantati entro i limiti interni dell'area concessa per la sepoltura, non oltrepassanti l'altezza di 110 cm. dal suolo e non eccedenti, con i rami, i limiti assegnati alla sepoltura.

Sono vietate decorazioni e fotografie di materiali facilmente deperibili così come l'impiego di barattoli di recupero a qualsivoglia uso destinati.

L'ufficio tecnico comunale può prescrivere, per ogni zona del cimitero, i materiali obbligatori delle lapidi a tumulazione.

Silvano Pietra, novembre 2012

Responsabili tecnici

Meta
Worphosys

Dr. Ing. Massimiliano Bellinzoni



Dr. Arch. Paolo Battagazzore



Piano Cimiteriale di Silvano Pietra
Norme Tecniche di Attuazione